REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **60749** del registro di segreteria, promosso da:

VELARDI Antonello, nato a Casagiove (CE) il 16 ottobre 1962 (c.f. VLRNNL62R16B860L) e residente a Marcianise (CE), in viale Kennedy n. 101, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Nardone (c.f. NRDNTN65E28F839A – p.e.c. antonionardone@avvocatinapoli.legalmail.it) e Vincenzo Pansini (c.f. PNSVCN76D22F839W – p.e.c. vincenzopansini@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Gagliardi a Roma, in via F.S. Nitti n. 11,

- appellante -

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in persona del Procuratore regionale *p.t.*,

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *p.t.*,

- appellate -

per la riforma e/o l'annullamento

della sentenza n. 185/2023 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, depositata il 21 marzo 2023 e notificata il 22 marzo 2023.

Esaminati l'atto di citazione in appello, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Laura Pilerci, il relatore, Cons. Antonio Palazzo, il rappresentante della Procura generale presso questa Corte, Vice Procuratore generale Sabrina D'Alesio; nessuno è presente per l'appellante dr. Velardi Antonello.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 185/2023 del 21 marzo 2023, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, previo rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dal convenuto ed esercizio del potere riduttivo, ha condannato il sig. Velardi Antonello al pagamento, in favore del Comune di Marcianise, di € 30.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, nonché alle spese di giudizio, liquidate a favore dello Stato,

a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave per avere egli, nella qualità di sindaco p.t. del citato Comune, fatto ricorso ad incarichi esterni "*(…) senza una reale necessità di soddisfare, tramite questi, esigenze eccezionali, specifiche e ben delineate (…)*", determinando con ciò "*(…) l'esborso di pubbliche risorse per incarichi esterni non giustificati e in difformità dai richiesti requisiti di legge*." (pag. 35 della sentenza impugnata).

1.1. Segnatamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la prospettazione della Procura regionale attrice secondo cui il dr. Velardi, nella predetta qualità, aveva conferito, mediante contratti a tempo determinato della durata ciascuno di 8 mesi, tre incarichi di alta professionalità aventi a oggetto rispettivamente l'attività di:

- "*indirizzo e controllo per il decoro urbano*";
- "*promozione della coesione sociale a svantaggiati con particolare riferimento agli audiolesi*";
- "*analisi degli insediamenti industriali e commerciali allocati sul territorio comunale, analisi di eventuali partners nazionali e transnazionali*";

in aperta violazione dell'art. 110, co. 6, del d.lgs. n. 276/2000 e ss.mm. e dell'art. 63, co.1, del regolamento del comune di Marcianise (CE) sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Infatti, a dispetto del dichiarato fine "*(…) di facilitare il raggiungimento di obiettivi determinati presenti nel programma amministrativo del Sindaco*", gli incarichi in questione si palesavano ad oggetto generico e non avevano alcuna attitudine a soddisfare una reale necessità specifica ed eccezionale dell'ente comunale danneggiato.

Inoltre, detti incarichi erano stati conferiti a soggetti sforniti di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali (e ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che dei tre incaricati due non erano neppure muniti del titolo di laurea).

Infine, non vi era stata, a monte, una reale attività di ricognizione delle risorse umane interne all'ente comunale al fine di accertare se vi fossero dipendenti in grado di svolgere gli incarichi di cui si discorre.

2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 2 maggio 2023, il dr. Velardi, con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Nardone e Vincenzo Pansini, ha impugnato la sentenza dianzi descritta siccome ritenuta ingiusta e viziata e, pertanto, ha chiesto che "*(…) che il Collegio adito, annullando e/o riformando la sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte, accolga le seguenti conclusioni:*

in via preliminare di:

***a)** accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. Velardi per le ragioni esposte;*

sempre in via preliminare, di:

***b)** accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per tutti i motivi illustrati;*

nel merito, di:

***c)** accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di citazione per le considerazioni formulate;*

***d)** accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile per tutto quanto evidenziato;*

e per l'effetto, di:

e) *dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare le domande proposte dalla Procura contabile;*

in ogni caso, di

f) *condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.*" (pagg. 35-36 dell'atto di appello).

2.1. L'appello è affidato a cinque articolati motivi.

2.1.1. Con il primo motivo, rubricato "*Nullità, illegittimità, erroneità, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal dr. Velardi*", la difesa dell'appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di considerare che la predisposizione degli avvisi pubblici, la determinazione dei requisiti minimi e la valutazione dell'idoneità dei candidati è stata effettuata dall'Ufficio risorse umane e non dal proprio assistito, il quale si è limitato a selezionare i curricula dei soli candidati che avevano superato il vaglio del predetto Ufficio.

Del pari, soggiunge la difesa, il proprio assistito non ha stipulato le convenzioni con gli incaricati di cui si discorre, né provveduto ad adottare gli atti di liquidazione dei rispettivi compensi.

Pertanto, nella contestata ipotesi che l'azione amministrativa in questione sia da considerarsi illegittima, a risponderne sul piano della responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere chiamati il dirigente p.t. dell'Ufficio risorse umane e il Segretario generale, e non già il proprio assistito.

Di qui, "(…) *l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'attuale*

appellante e la conseguente nullità, illegittimità, erroneità, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la relativa eccezione sollevata dal dr. Velardi in primo grado." (pag. 14 dell'atto di appello).

2.1.2. Con il secondo motivo, rubricato "*Nullità, illegittimità, erroneità, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata considerata irrilevante l'archiviazione disposta in sede penale*", la difesa dell'appellante lamenta l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcun conto e tantomeno si sarebbe confrontato con le motivazioni trascritte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella propria richiesta di archiviazione, accolta dal GIP del citato Tribunale, della posizione del proprio assistito, indagato del reato di abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento penale aperto presso la menzionata Procura della Repubblica a seguito del ricevimento della medesima denuncia pervenuta alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

2.1.3. Con il terzo motivo, rubricato "*Nullità, illegittimità, erroneità, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal dr. Velardi*", la difesa dell'appellante censura il capo di sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che l'unica attività imputabile al proprio assistito riguarda l'emissione dei decreti

sindacali del 7 novembre 2016 e avrebbe errato a ritenere applicabile al caso di specie la normativa in tema di sospensione dei termini per l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 (art. 85, co. 4, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020), in quanto quest'ultima riguarda esclusivamente i termini processuali e non quelli sostanziali (si cita a conforto, Corte conti, Sez. giur. Umbria, sent. n. 66/2021).

In ogni caso, prosegue la difesa, quand'anche si volesse ancorare il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione alla data di ciascun pagamento dei compensi, "*(…) la prescrizione è comunque decorsa con riferimento ai mandati di pagamento nn. 7441-7442-7443 del 14 dicembre 2016, 551-552-553 del 15 febbraio 2017, 1032-1048-1049 del 6 marzo 2017) anteriori al 19marzo 2017 (ovvero cinque anni prima della data di notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 19 marzo 2022).*".

Di qui la conclusione che "*(…) appare evidente la nullità, l'illegittimità, l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal dr. Velardi.*" (pag. 21 dell'atto di appello).

2.1.4. Con il quarto motivo, rubricato "*Nullità, illegittimità, erroneità, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta fondata l'azione di responsabilità della Procura erariale*", la difesa dell'appellante contesta in radice il capo di sentenza contenente l'accertamento di responsabilità amministrativa del proprio assistito in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che "*(…) gli obiettivi assegnati per gli incarichi controversi (sviluppo dell'area industriale e commerciale di Marcianise, decoro urbano della città e politiche*

sociali) erano determinati sin dal programma elettorale (…) cristallizzato nella delibera G. C. n. 6/2016, espressamente richiamata nella delibera G. C. n. 12/2016, con cui è stato stabilito di implementare le risorse umane del Comune di Marcianise, con collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 110, comma 6, D.lgs. n. 276/2000, dando specifico mandato al Segretario Generale di attivare le procedure necessarie per la relativa acquisizione." (pag. 30 dell'atto di appello).

Sotto altro profilo, la difesa in esame rileva come, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, gli obiettivi non erano affatto indefiniti, ma erano predeterminati, definiti e dettagliati nelle convenzioni stipulate con i soggetti selezionati, e le correlate attività dirette alla loro realizzazione non erano affatto rientranti nell'ordinaria amministrazione dell'ente comunale.

Inoltre, diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, l'espletato procedimento di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi di cui si discorre era pienamente legittimo e tutti i collaboratori esterni hanno regolarmente presentato le proprie relazioni finali al termine dell'incarico, come dimostra la documentazione versata in atti.

Pertanto, conclude in argomento la difesa dell'appellante, "*(…) alcuna responsabilità erariale poteva essere imputata al dr. Velardi nella vicenda in esame, considerato che gli incarichi, si ribadisce, sono stati conferiti, a seguito di avvisi interni andati deserti e di selezioni esterne, su base curricolare, legittimamente espletate, per lo svolgimento di precipue attività non rientranti nell'amministrazione ordinaria del Comune di Marcianise,*

finalizzate al raggiungimento di obiettivi predeterminati. In conseguenza, è evidente la nullità, l'illegittimità, l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta fondata l'azione di responsabilità della Procura erariale.". (pag. 33 dell'atto di appello).

2.1.5. Con il quinto motivo, rubricato "*Nullità, illegittimità, erroneità, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato quantificato il danno che il dr. Velardi dovrebbe risarcire*", la difesa dell'appellante censura il capo di sentenza in cui è stato quantificato il danno erariale imputato al proprio assistito giacché il Giudice di prime cure, pur ammettendo espressamente il concorso di colpa del dirigente p.t. dell'ufficio risorse umane e del Segretario generale, in maniera illogica e contraddittoria ha ridotto l'ammontare del danno erariale contestato dalla Procura regionale attrice di solo € 3.930,00, anziché di un terzo (€ 11.310,00), anche in considerazione del fatto che per un incarico il proprio assistito non ha potuto effettuare alcuna valutazione, in quanto la domanda dell'incaricato era l'unica dotata dei requisiti previsti dal bando predisposto dall'Ufficio risorse umane.

3. In data 19 giugno 2026, la difesa dell'appellante ha depositato atto di rinuncia all'appello sottoscritto anche dalla parte personalmente, con la quale quest'ultima ha dichiarato:

- "*(…) di avere integralmente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dalla sentenza n. 185/2023, avendo corrisposto al Comune di Marcianise le somme dovute per capitale, interessi legali e spese liquidate (…)*", come da documentazione prodotta;

- "*di prestare acquiescenza espressa alla predetta sentenza n. 185/2023 della*

Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, nei limiti della condanna ivi contenuta"; "*di rinunciare integralmente all'appello iscritto al n. 60749, proposto avverso la medesima sentenza*".

Pertanto, ha chiesto che questo Giudice dichiari l'estinzione del giudizio di appello iscritto al n. 60749 per intervenuta rinuncia all'impugnazione e di disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio "*(…) tenuto conto, da un lato, dell'avvenuto integrale pagamento del debito erariale e delle connesse spese prima della trattazione dell'appello e, dall'altro, della circostanza che la rinuncia è intervenuta anteriormente alla notifica del decreto di fissazione udienza alla Procura che, quindi, non ha svolto attività difensiva né si è costituita nel presente giudizio.*".

4. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2026, constatata l'assenza dei difensori dell'appellante e udite le conclusioni del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, come da verbale d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio prende atto della rinuncia all'appello, iscritto al n. 60749 del registro di segreteria, sottoscritta digitalmente, insieme ai propri difensori, anche dall'appellante dr. Velardi Antonello personalmente, e delle contestuali dichiarazioni di quest'ultimo di avere eseguito integralmente l'obbligazione risarcitoria discendente dalla sentenza impugnata (fornendone prova documentale) e di prestare espressa acquiescenza alla stessa.

La rinuncia in questione risulta ritualmente notificata alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e alla Procura generale presso questa Corte in data 19 giugno 2026 e depositata telematicamente nella medesima data nella segreteria di questa Sezione per essere acquisita agli atti del giudizio.

2. Ciò posto, il Collegio rileva in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che *"(…) la rinuncia a una impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione, non agli atti ma alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), dà luogo al passaggio in giudicato della decisione contestata, e, quindi, ad una cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. "in terminis" Cass. Sez. III civ., sent. n. 2346 del 17.VIII.1973)* (così Cass. civ., sez. II, sent. n. 4499/1996).

La medesima giurisprudenza ha poi specificato che:

"(…) la rinuncia agli atti del giudizio (ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.) va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado, la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte (v. Cass. n. 20191/2011, n. 18255/2004, n. 8387/99, n. 2268/99).

E' stato precisato che la rinuncia all'impugnazione determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda

accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (v. anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). (così Cass. civ, sez. I, sent. n. 5122/2014).

In senso analogo si è espressa la giurisprudenza contabile, per la quale *"(…) la rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. (Cass. civ. sez. VI, n. 31199/2018; Cass. 5250/2018).*

Nell'ambito della giurisprudenza contabile è stato osservato che: "In ordine agli effetti della rinuncia all'impugnazione, va rilevato che il nuovo codice di giustizia contabile disciplina, all'art. 110, solo la rinuncia agli atti del giudizio e, pertanto, con riguardo alla rinuncia all'impugnazione, non espressamente disciplinata, occorre fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza"; su tali premesse è stato osservato che "va tenuta distinta la rinunzia agli atti del giudizio, dalla rinunzia all'azione (che, se interviene dopo dalla premessa secondo cui "(…) va tenuta distinta la rinunzia agli atti del giudizio, dalla rinunzia all'azione (che, se interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente detta rinunzia all'impugnazione), atteso che la rinunzia all'azione (e all'impugnazione) è un modo improprio per designare la rinunzia

al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria o con l'impugnazione, e, conseguentemente, essa, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza accettazione della controparte, determinando così il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (Cass., sent. n. 8387 del 1999 e n. 5556 del 1995)" (Corte dei conti, Sez. I app., n. 75/2024, in terminis anche n.225/2023)." (così, Corte conti, Sez. II giur.centr.app., sent. n. 127/2026; in senso conforme, *Id.*, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 154/2026).

3. Stante quanto sopra va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto al n. 60749 del registro di segreteria.

4. Sussistono nella specie i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, posto che la rinuncia all'appello di che trattasi è stata notificata alle controparti e depositata antecedentemente alla notifica alla Procura generale del decreto di fissazione di udienza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara estinto il giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 60749 del registro di segreteria;

- spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Antonio Palazzo	Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/11/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente